



# Cambiamenti, ricadute e criticità per fertilizzanti, corroboranti e fitosanitari

21 Ottobre 2021

Mariano ALESSIO VERNI'

Alessandro NERINI

1

#### CONTENUTI

- Qualche confronto tra vecchio e nuovo
- Fertilizzanti
- Problemi per sovrapposizione norme
- La situazione in Italia
- Criticità per registrazioni e registri
- Corroboranti
- Fitosanitari
- Sostanze di Base



#### NUOVO APPROCCIO

- Il Reg. 834/2007 è costituito da soli articoli ed è relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, praticamente mancava una parte attuativa ...
- ... l'anno successivo fu infatti pubblicato l'889/2008 che reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007
- Ha un articolato relativamente snello e ben 13 allegati; è stato oggetto di numerose modifiche (al contrario dell'834)
- Dal 2022, le relazioni ed i collegamenti tra i due «nuovi» regolamenti cambiano
- Il Reg. 2018/848 ha ben 6 allegati anche se il titolo è sempre relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici; è già stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni e preannunciava un altro Reg.
- Il Reg. 2021/1165 autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
- Ha sempre un breve articolato e solo 5 allegati operativi che saranno oggetto di modifiche ed integrazioni negli anni a venire



3

## **CONFRONTI** (mezzi produzione)

- Le «Norme di produzione vegetale» sintetizzate nell'art. 12 (834) vengono ampliate nell'allegato II (848)
- Tale allegato «copre» anche parte dell'art. 3 (889) relativo alla gestione e fertilizzazione dei suoli Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte È consentito l'uso di preparati a base di microrganismi per migliorare

le condizioni generali del suolo o per migliorare la disponibilità di elementi nutritivi nel suolo o nelle colture.

mediante le misure di cui ai punti 1.9.1 e 1.9.2, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica. Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti

Art. 16 (834) Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per l'autorizzazione diventa Art. 24 (848) Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica

Commissione autorizza l'uso nella produzione biologica di prodotti e sostanze che possono essere utilizzati nell'agricoltura biologica e include tali prodotti e sostanze in un elenco ristretto per i seguenti scopi: a) prodotti fitosanitari; b) concimi e ammendanti;

sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi: a) come sostanze attive da utilizzare in prodotti fitosanitari:

b) come concimi, ammendanti e nutrienti:



## **FERTILIZZANTI** (e dintorni)

- L'art. 3 (889) associato all'Allegato I, si traspone nell'1165 come art. 2 associato all'Allegato II
- Ma la prescrizione «Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti» la ritroviamo nell'allegato 2 dell'848 come «Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti» ... non è proprio identica
- Viene confermato il concetto di esclusività «**soltanto** i prodotti e le sostanze elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti» ...
- ... ed anche quello dell'unicità «Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate»
- Relativamente alla **conformità** si citano Regolamenti Comunitari e si fa cenno alle «pertinenti normative nazionali in materia di prodotti fertilizzanti»
- Per l'uso, si precisa che «Tali preparati possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull'uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell'Unione»



5

### **TIPOLOGIE A CONFRONTO**

In altri casi le modifiche sono state «illuminanti»

Soluzione di cloruro di calcio Trattamento fogliare su melo, dopo che sia

Soluzione di cloruro di calcio

solo per trattamento fogliare su melo, per prevenire una carenza di calcio

▸ ASSOLUTAMENTE DELETERIA LA SOVRAPPOSIZIONE TRA 2003/03 E 2019/1009

Fosfato naturale tenero

Prodotto definito al punto 7 dell'allegato I. A.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (<sup>502</sup>) Fosfato naturale tenero

prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):

25 %P2O5

Fosforo valutato come P2O5 solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acido formico al 2 % finezza di macinazione:

passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,063 mm.
 passaggio di almeno il 99 % del peso al setaccio a maglie di 0,125 mm.



## Alghe e prodotti a base di alghe

- Nella colonna «Descrizione, condizioni e limiti specifici» è stata aggiunta la seguente condizione:
- Solo biologiche o da raccolta sostenibile
- I riferimenti diventano quelli del regolamento (UE) 2018/848
- In particolare la **raccolta sostenibile** deve avvenire conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4.
- Considerando i luoghi di «raccolta», la certificazione diventa complicata
- Emergeranno problemi per molte famiglie di alghe che restano escluse anche dalla norma UE (2019/1009), es.: alghe azzurre (cyanobacteria)



7

#### **ITALIA**

 Le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti UE sul biologico sono contenute nel Decreto Mipaaf 6793 del 18/7/2018 s.m.i.

Ad esempio si fornisce definizione di **allevamento industriale** che serve a capire quali prodotti di origine animale dell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 si possono utilizzare per fabbricare fertilizzanti consentiti in BIO

Ma la **specifica** in assoluto più **importante** è:

Per i concimi ed ammendanti, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», del decreto legislativo n. 75/2010.

...il che ci porta al SIAN



## Le registrazioni al SIAN

Tipologia e nome commerciale sono le due «chiavi»

Col nuovo regolamento NON ESISTONO PIU' le «tipologie» ma ci saranno nuove «Categorie funzionali di prodotto» (PFC)

- Un prodotto tipo Fosfato naturale tenero sarà un CONCIME INORGANICO SOLIDO A BASE DI MACROELEMENTI
- Il Borato sarà: CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI



n

## **SIAN e Criticità**

- Non tutti i prodotti previsti dall'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165 trovano corrispondenza nell'allegato 13 del DIgs 75/2010
- Da dicembre 2019 (Reg. (UE) 2019/2164) l'all. I dell'889/08 (così come l'all. II del 2021/1165) contiene:

Acidi umici e fulvici	solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio; o se ottenuti dalla potabilizzazione dell'acqua	
un'ampia gamma di materiali organici di	solo da materiali vegetali, se trattati dopo il raccolto soltanto con prodotti figuranti all'allegato I fino al 15 luglio 2022: valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009	

- Sei mesi dopo il Mipaaf inviò alla UE (secondo la procedura dir. 2015/1535) il draft del DM che integrava l'allegato 13
- A settembre del 2020 è terminato il periodo di valutazione ma non sappiamo, ad oggi, se ci sono state osservazioni o se si tratta solo di un ritardo del Mipaaf
- · Gli agricoltori italiani hanno minor accesso ad alcuni mezzi tecnici rispetto ai colleghi UE



## SIAN e Reg. (UE) 2019/1009

- Entro il 16 luglio 2022 sarà necessario adeguare il SIAN per poter registrare i concimi a marchio CE consentiti in agricoltura biologica
- Bisogna prevedere varie ipotesi di lavoro:
- Il tutto con le difficoltà derivanti dal fatto che **non esisteranno più le tipologie** e che l'allegato 13 dovrà essere adeguato ai nuovi criteri (funzione/i e costituente/i)



11

#### Denominazione della tipologia di prodotto 1. Propolis 2. Polvere di pietra o di roccia 3. Bicarbonato di sodio 4. Gel di silice 5. Preparati biodinamici 6. Oli vegetali alimentari (arachide, Ili vegetali alimentari (arachici cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma da cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo, argan, avocado, semi di canapa (1) borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso, zucca.) 7. Lecitina 8. Aceto 9. Sapone molle e/o di Marsiglia 10. Calce viva 11. Estratto integrale di castagno a base di tannino 12. Soluzione acquosa di acido ascorbico 13. Olio vegetale trattato con 14. Estratto glicolico a base di flavonoidi

## **CORROBORANTI**

- L'Art. 2 (14) e gli allegati 2 e 3 del DM 6793/2018 s.m.i. disciplinano i corroboranti
- Non si possono miscelare tra loro (con un paio di eccezioni)
- Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio
- Non godono di Iva agevolata (4 o 10%)
- Non possono essere venduti con **nomi di fantasia** (invece è ammesso l'uso di nomi commerciali che richiamano la tipologia)
- Non gli si può dare una **destinazione d'uso** riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario
- Non possono contenere coformulanti né altri componenti se non espressamente autorizzati (es: polisorbato)
- Non tutto c'è nel DM e ci sono *circolari* che fanno «dottrina»



#### CORROBORANTI

- Non esiste un registro presso il Mipaaf
- Al sito <a href="https://www.sian.it/mimfFitoPub/listaCorroboranti.get">https://www.sian.it/mimfFitoPub/listaCorroboranti.get</a> si trova l'elenco con alcune specifiche generali ed un po' di bibliografia
- All'indirizzo <a href="https://fitogest.imagelinenetwork.com/it/corroboranti/?ref=home-page">https://fitogest.imagelinenetwork.com/it/corroboranti/?ref=home-page</a> (sezione Fitogest di Imageline) c'è un motore di ricerca con oltre 100 prodotti censiti
- Non esistono chiare indicazioni su come e dove riportare l'uso di un corroborante nelle registrazioni fatte dall'agricoltore
- Il «Certificatore Bio» ha difficoltà oggettive in fase di verifica dei «trattamenti»
- Non sono rari i casi di segnalazioni e di interventi da parte del Mipaaf
- Non avendo «appoggi» nelle norme UE (allegati al Reg. 2021/1165) sono difficili da commercializzare (ed usare su coltivazioni biologiche) in altri Stati Membri



13

## **FITOSANITARI**

- □ Il 2021/1165 consta prevalentemente di «elenchi positivi» di sostanze o prodotti che possono essere impiegati in agricoltura biologica. Tali elenchi verranno periodicamente aggiornati.
  - □ Sulla base dei Reg. (EU) 1107/2009 e 547/2011 L'etichetta dell'imballaggio di un **prodotto fitosanitario** non può in alcun caso recare indicazioni come «non tossico», «non nuoce alla salute» <u>o indicazioni simili</u> (es: autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009)



Articolo 66

Solo nel caso di prodotti fitosanitari a basso rischio è consentita nel messaggio pubblicitario la frase «autorizzato come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009. Tale frase non può essere usata come indicazione sull'etichetta del prodotto fitosanitario.



NON è quindi possibile autorizzare una etichetta con «ammesso in agricoltura biologica»



#### PRINCIPI GENERALI

Art. 9 834/2007 Divieto di uso di OGM



Articolo 11 2018/848 Divieto di uso di OGM

#### Art. 12 834/2007

#### Norme di produzione vegetale

La prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso
• la protezione dei nemici naturali,

- la scelta delle specie e delle varietà,
- · la rotazione delle colture.
- le tecniche colturali
- e i processi termici

#### Allegato I 2018/848 - 1.10.1

La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:

- i nemici naturali,
- la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo.
- la rotazione delle colture,
- le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, i metodi
- i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture otette, il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm).

#### Art. 5 889/2008

#### Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe

Nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie,... è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento



#### Allegato I 2018/848 - 1.10.2

Se i vegetali non possono essere protetti adeguatamente dagli organismi nocivi mediante le misure di cui al punto 1.10.1 o in caso sussista un rischio comprovato per una coltura, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i prodotti e le sostanze autorizzati a norma degli articoli 9 e 24 per l'uso nella produzione biologica.

In agricoltura biologica NON è ammesso in nessun caso l'utilizzo di prodotti ad azione erbicida (nemmeno se di origine naturale, a basso rischio e/o sostanza di base).





15

#### CONFRONTI vs Fino al 31 dicembre 2021 ... ... dopo il primo gennaio 2022 ALLEGATO II 889/2008 2021/1165 Allegato I prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, Sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso nella produzione biologica di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848 Antiparassitari paragrafo 1 2021/1165 Allegato I Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, l'uso nella produzione biologica di fitoprotettori, sinergizzanti e coformulanti quali componenti di prodotti fitosanitari, nonché di coadiuvanti da miscelare con prodotti fitosanitari, è consentito a condizione che essi siano autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. 2021/1165 Allegato I 889 2008 Allegato II Sostanze di origine vegetale o animale Sostanze di base Sostanze attive a basso rischio (inclusi altri prodotti basati su frammenti di cellule di Microrganismi o sostanze prodotte o derivate da microrganismi) Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1, 2 e 3 Sostanze attive non inserite in alcuna delle categorie precedenti 889 2008 Allegato II La Quassia (revocata come sostanza attiva dopo la pubblicazione di 889/2008, non è stata inserita nelle nuove liste Quassia estratta da Quassia amara Solo come insetticida, repellente Art. 16 834/2007 Art 24 2018/848 e 2021/1165 Allegato I Prodotti e sostanze usati in agricoltura e criteri per attive elencate nel presente allegato possono essere contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica quali definiti nel presente allegato, a condizione l'autorizzazione I prodotti e le sostanze figuranti nell'elenco ristretto possono essere usati solo in quanto l'uso corrispondente è autorizzato tali prodotti fitosanitari siano autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, del nel quadro dell'agricoltura generale negli Stati membri interessati conformemente alle pertinenti disposizioni n. 540/2011 e delle condizioni specificate nelle autorizzazioni concesse dagli Stati membri in cui i prodotti sono utilizzati. Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nell'ultima comunitarie o alle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario. colonna delle tabelle. SILC

## **SOSTANZE DI BASE**

□ Le sostanze di base come da allegato, parte C, del Reg.(UE) n. 540/2011 e di origine vegetale o animale e basate su alimenti (Reg (CE) n. 178/2002) possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica.

Numero e parte cell'allegato (4)	CAS	Nonte	Condizioni e limiti specifica
ic		Equisitum avense L.*	
23C -	-	Estratto di bulbo di Allium cepa" L	
		Altre sostanze di base di origine vegetale o animale e basate su alimenti"	



- ☐ Sono utilizzate in conformità degli usi, delle condizioni e delle restrizioni indicati nelle pertinenti relazioni di revisione e tenendo conto di eventuali restrizioni ulteriori indicate nell'ultima colonna della tabella dell'allegato I
- □ Altre sostanze di base elencate nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 possono essere utilizzate per la protezione fitosanitaria nella produzione biologica solo qualora siano elencate nella tabella dell'allegato I
- ☐ Le sostanze di base non devono essere utilizzate come erbicidi

SILC

17



18

#### **USO E DOSI** Applicazione di chitosano cloridrato Dose di applicazione di chitosano cloridrato Commenti Avversità ogni applicazion Coltura Concentrazi gruppo Intervallo Numero di e/o situazion di avversità serra Tipo di Fase Volume one sostanza hl شin max applicazio Intervall formulaz fenologica di acqua o pre\_ raccolta ni applicazio & stagione (J) s.a../ha min indoo controlla attiva L/ha min (min-max) (k) ni (minimo) (g/hl) g/kg (f-h) (d-f) max (a) (b) (c) max (g/ha) Elicitore Polvere Ortaggi Basso SILC

19



20